



Agreement for Renewal between Universität Bayreuth, Germany and Università degli Studi di Verona, Italy

The Universität Bayreuth, represented by its President Prof. Dr. Stefan Leible, and the Università degli Studi di Verona represented by its Rector Prof. Pier Francesco Nocini, desiring to establish collaborative relations between the two institutions in order to promote friendship and to cooperate toward the internationalisation of higher education in a mutually beneficial association in general, and therefore, to develop academic and cultural exchange in education, research and other areas in particular, have agreed that:

Given the very positive results stemming from the cooperation agreement between Universität Bayreuth and Università degli Studi di Verona;

Given the willingness of the authorities from the two institutions to pursue and further develop the collaboration between the two institutions using their teaching and research resources;

Given the general interest to encourage this type of international collaboration on a basis of equality and mutual assistance;

Universität Bayreuth and the Università degli Studi di Verona agree to the following:

- 1. The Memorandum of Understanding between the institutions, signed July 22nd 2015, are extended for a period of five (5) years as of the date of the present document signed;
- 2. All of the conditions in the signed prior agreement remain unchanged.

SIGNED 06.10.2020

ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E LA UNIVERSITÄT BAYREUTH*

TRA

l'*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA*, con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8 (C.F. 930098702J4), rappresentata dal Prof. Pier Francesco Nocini, nella sua qualità di Rettore dell'Università medesima.

F

la *UNIVERSITÄT BAYREUTH*, con sede in Bayreuth, Universitätsstraße 30, rappresentata dal Prof. Dr. Stefan Leible, nella sua qualità di Presidente dell'Università medesima.

PREMESSO CHE

- le Parti, con accordo di cooperazione interuniversitaria del 29.09.2015 hanno istituito un percorso di dottorato di ricerca comune (d'ora in poi definito "percorso dottorale congiunto"), con mutuo riconoscimento del titolo, sul tema: "Diritto e attuazione di diritto in Europa" da attivarsi attraverso l'internazionalizzazione dei rispettivi dottorati nazionali istituiti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e presso la Rechtsund Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth;
- tra le Parti esiste già da diversi anni una stretta cooperazione sul piano della ricerca e della didattica;
- tra le Università esiste già un accordo Erasmus;
- tra i membri del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth si svolgono regolarmente soggiorni di ricerca, attività seminariali comuni e seminari congiunti di dottorato;
- le Parti, considerati i risultati scientifici sin qui ottenuti grazie a questo accordo ritengono utile proseguire la collaborazione anche negli anni a venire, e, a tale fine, hanno deciso di procedere al rinnovo della convenzione per il quinquennio 2020-2025, sul tema "Diritto e attuazione di diritto in Europa".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- (1) Le Parti istituiscono un percorso dottorale congiunto, con rilascio di un doppio titolo, sul tema: "Diritto e attuazione del diritto in Europa".
- (2) La formazione del dottorando iscritto al percorso dottorale congiunto prevede periodi di studio presso le Università interessate dal presente accordo nonché di eventuali *stages* presso soggetti pubblici o privati, ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività professionali o di ricerca di alta qualificazione.

^{* &}quot;Verbum hoc `si quis' tam masculos quam feminas complectitur" D. 50, 16, 1

(3) Entrambe le Università saranno guidate, nell'attuazione della presente convenzione, dal mutuo interesse e dal comune desiderio di contribuire al futuro sviluppo della cooperazione scientifica e culturale tra i Paesi di appartenenza.

Art. 2 Percorso dottorale congiunto

- (1) Il percorso dottorale congiunto è istituito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth ed interessa tutte le discipline giuridiche rappresentate nei rispettivi dottorati nazionali.
- (2) Nell'ambito delle discipline sopra indicate, il percorso dottorale congiunto verte specificatamente sul tema: "Diritto e attuazione del diritto in Europa".

 Per il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona, il predetto programma di cooperazione è attuato mediante l'internazionalizzazione del corso di dottorato dal titolo "Scienze Giuridiche Europee ed internazionali". Per la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät della Universität Bayreuth il predetto programma di cooperazione è ricompreso nei campi prioritari di ricerca (Profilfelder) "Innovation und Verbraucherschutz", "Governance and Responsibility" e "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" ed è attuato nel quadro della "University of Bayreuth Graduate School" quale dottorato internazionale ai sensi dei §§ 23-35 della Promotionsordnung della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät della Università di Bayreuth del 10 febbraio
- (3) Nell'organizzazione e nell'attuazione del percorso dottorale congiunto sono impegnati, come componenti degli organi del dottorato, i docenti dell'Università degli Studi di Verona e della Universität Bayreuth, nei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso.

2012 nella sua versione vigente (modificata da ultimo dalla Änderungssatzung del 5 agosto

Art. 3 Organi del percorso dottorale congiunto

2013; vedi versione consolidata della Promotionsordnung (Allegato 1)).

- (1) Gli organi del percorso dottorale congiunto hanno funzioni di coordinamento dell'attività specifiche del percorso e operano con gli organi che amministrano i programmi di dottorato nazionale esistenti presso ciascuna sede universitaria parte della presente convenzione (d'ora in poi definiti "dottorati locali"), senza sostituirsi ad essi.
- (2) Sono organi del percorso dottorale congiunto:
 - Il Collegio dei docenti congiunto: è composto da tutti i professori e docenti che partecipano alle attività del percorso dottorale congiunto designati dalle Università Parti della presente convenzione secondo le modalità di seguito indicate; (a) per la Universität Bayreuth sono membri del Collegio dei docenti congiunto i membri scelti dal Consiglio di facoltà della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät; (b) per l'Università degli Studi di Verona il Collegio del dottorato locale "Scienze giuridiche europee ed internazionali" designa tra i suoi componenti i membri del Collegio dei docenti congiunto.
 - Il Referente generale: è membro del Collegio dei docenti congiunto e viene individuato nell'ambito dello stesso Collegio; rimane in carica per cinque anni.
 - I Referenti locali: sono nominati da ciascuna sede universitaria (ovvero, rispettivamente, dal Consiglio di facoltà della Rechts- und

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät e dal Collegio del dottorato locale in "Scienze Giuridiche europee ed internazionali" dell'Università di Verona) tra i tutor dei dottorandi.

- (3) Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti congiunto (convocazione, deliberazione, sede della riunione, ampliamento del collegio ed altro) sono stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio può assumere decisioni anche mediante l'impiego di comunicazioni telematiche o scritte o per il tramite di conferenze audiovisive. Il Collegio dei docenti congiunto si riunisce almeno una volta l'anno (preferibilmente in occasione di un evento scientifico in collaborazione) e ha i seguenti compiti:
 - organizza le attività didattiche del percorso dottorale congiunto;
 - · organizza seminari specializzati in collaborazione;
 - verifica lo stato di avanzamento delle ricerche di ciascun dottorando, coordinando le attività di tutorato svolte dai tutor;
 - approva l'argomento della tesi assegnata a ciascun dottorando;
 - decide la durata del periodo di soggiorno, di regola da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi, che ciascun dottorando deve trascorrere presso l'altra università parte della convenzione.
- (4) Il Referente generale sovrintende alle attività del Collegio dei docenti congiunto, ne presiede le riunioni e cura i rapporti con i referenti locali.
- (5) Giovani studiosi che stanno compiendo studi di post-dottorato (con particolare riguardo a ricercatori non confermati e ricercatori in fase di abilitazione) e Professori in pensione di una delle Università parti della Convenzione, che non fanno parte del Collegio dei docenti congiunto, possono essere associati al programma tramite una decisione da parte del Collegio.

Art. 4 Durata del percorso dottorale congiunto

- (1) Il percorso dottorale congiunto è suddiviso in cicli. Ciascun ciclo ha durata triennale. Il predetto accordo è limitato all'organizzazione di cinque cicli di dottorato, a partire dall'a.a 2020/2021.
- (2) I dottorandi già iscritti ad un dottorato locale e che non abbiano concluso il proprio corso di dottorato possono essere inclusi nel programma con deliberazione del Collegio dei docenti congiunto. Il procedimento di ammissione si svolge, anche in questi casi, secondo quanto stabilito negli artt. 5-7.

Art. 5 Procedura di ammissione al percorso dottorale congiunto

L'ammissione al percorso dottorale congiunto, che non può essere esclusa in ragione dell'età o della cittadinanza del candidato, presuppone il superamento di distinte procedure di ammissione presso ciascuna Università contraente e si svolge pertanto in due fasi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 6 Prima fase: ammissione presso una Università contraente

(1) La domanda di ammissione al percorso dottorale congiunto può essere presentata indifferentemente presso l'una o l'altra Università partner del dottorato. Nella domanda deve essere specificato che il candidato intende essere ammesso al percorso dottorale congiunto ai sensi della presente Convenzione.

- (2) Se la domanda è presentata presso la Universität Bayreuth, la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät di tale Università procede all'ammissione al percorso dottorale congiunto ai sensi del § 23 in combinato disposto con i §§ 4, 5 e 8 della Promotionsordnung (Allegato 1). Requisito specifico ai fini dell'ammissione è la conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dalla medesima Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Al percorso dottorale congiunto possono essere ammessi anche candidati già iscritti ad un corso di dottorato nazionale presso la Universität Bayreuth a seguito di una decisione positiva di ammissione assunta in precedenza. La decisione di ammissione viene presa come decisione parziale vincolante ai sensi del § 9 comma 4 della Promotionsordnung (Allegato 1).
- (3) Se la domanda è presentata presso l'Università degli Studi di Verona, questa procede all'ammissione al percorso dottorale congiunto ai sensi degli artt. da 3 a 6 del Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca presso l'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 1891 del 12 marzo 2018 (Allegato 2).
- (4) Presso l'Università degli Studi di Verona, i posti del percorso dottorale congiunto sono banditi congiuntamente ai posti del dottorato locale in "Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali". La procedura di valutazione comparativa è unica e comprende due fasi:
- 1. valutazione dei titoli e del progetto di ricerca del candidato;
- 2. prova orale.

Nell'ambito della prova orale, i candidati che nella domanda abbiano fatto specifica richiesta di ammissione al percorso dottorale congiunto devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto espressamente nel Bando di Concorso annuale che regola l'ammissione ai corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 7 Seconda fase: ammissione presso l'altra Università contraente

- (1) L'ammissione conseguita presso una delle due Università diviene definitiva soltanto a seguito dell'ammissione del candidato anche presso l'altra Università contraente. A tal fine, quando un candidato abbia superato la procedura di ammissione presso una delle Università parti della Convenzione, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università contraente e trasmette ad essa copia dei relativi atti. Ricevuti gli atti, l'altra Università contraente procede allo svolgimento dell'ulteriore procedura di ammissione presso la propria sede, secondo le modalità stabilite nei commi 3 e 4 del presente articolo. Tale seconda procedura di ammissione consiste esclusivamente in una valutazione dei titoli del candidato. Quando anche la seconda procedura di ammissione si è conclusa, l'Università che ha organizzato la procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio di dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università parte della Convenzione e trasmette ad essa copia dei relativi atti. Il candidato ammesso è iscritto come dottorando presso entrambe le Università ma è esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Università presso la quale è avvenuta la seconda procedura di ammissione.
- (2) Se il candidato non supera la seconda procedura di ammissione, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione all'altra Università contraente, la quale sospende definitivamente la procedura di iscrizione al percorso dottorale congiunto. Il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione al percorso dottorale congiunto non

pregiudica l'iscrizione e la frequenza del candidato al corso di dottorato nazionale, qualora il candidato sia in possesso dei relativi requisiti.

- (3) I candidati che sono ammessi, in prima istanza, presso l'Università degli Studi di Verona (denominati nel seguito "dottorandi di competenza dell'Università degli Studi di Verona"). devono presentare domanda di ammissione presso la Rechts-Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth ai sensi del § 23 della Promotionsordnung (Allegato 1). La decisione viene presa secondo il § 9 comma 4 della Promotionsordnung (Allegato 1); il § 4 comma 1 n. 1 della Promotionsordnung (Allegato 1) non trova applicazione. In ogni caso, essi sono esentati da qualsiasi prova tanto orale quanto scritta. La Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät della Universität Bayreuth si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.
- (4) I candidati che sono ammessi, in prima istanza, presso la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth (denominati nel seguito "dottorandi di competenza della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth") devono presentare domanda di ammissione presso la Università degli Studi di Verona secondo le modalità previste dal Regolamento del Dottorato di questa Università. In ogni caso, essi sono esentati da qualsiasi prova tanto orale quanto scritta. L'Università degli Studi di Verona si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.

Per informazioni relative a qualsiasi aspetto della procedura, l'interessato può rivolgersi presso ciascuna Università partner ai seguenti uffici di riferimento:

Per l'Università degli Studi di Verona:

Ufficio Dottorati Università degli Studi di Verona Via San Francesco 22, 37129, Verona Italia E-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it

Tel.: +39 045 8028092 +39 045 8028608

Per l'Università di Bayreuth:

Forschungsstelle für Verbraucherrecht Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth Universitätsstraße 30 - 95440 Bayreuth E-Mail: verbraucherrecht@uni-bayreuth.de

Tel: +49 (0) 921 - 55 6126 Fax: +49 (0) 921 - 55 6122

Art. 8 Attività didattiche e di ricerca

(1) Ciascun dottorando è tenuto a partecipare alle attività di ricerca e di studio previste per i corsi di dottorato nell'Università presso la cui sede ha presentato la prima domanda di ammissione.

(2) Ciascun dottorando deve inoltre trascorrere un periodo di soggiorno presso l'altra Università parte della Convenzione, per una durata complessiva compresa tra sei e diciotto mesi. La durata di permanenza all'estero è decisa dal Collegio dei docenti congiunto, entro la fine del primo anno di corso, sulla base delle richieste dell'interessato.

Art. 9 Redazione della tesi di dottorato

- (1) Ai fini del conseguimento del titolo, ciascun dottorando deve sottoporre all'Università di sua competenza, in bozza entro la fine dei tre anni e in versione definitiva immediatamente dopo la conclusione del triennio nel termine indicato dall'Università medesima, una tesi scritta riguardante un argomento specifico afferente al tema generale oggetto del corso di dottorato, quale indicato nell'art. 2, comma 2 del presente accordo. Per i dottorandi di competenza della Universität Bayreuth che siano stati ammessi al percorso dottorale congiunto dopo un precedente periodo di iscrizione ad un corso di dottorato nazionale presso la medesima università ai sensi dell'art. 6, comma 2, il Collegio dei docenti congiunto può decidere, previo parere positivo dei tutor del dottorando, di tenere conto ai fini del computo del triennio per la consegna della tesi e fino ad un massimo di un anno anche del periodo di effettiva frequenza svolto dal dottorando nell'ambito del precedente percorso di dottorato nazionale.
- (2) La scelta del titolo della tesi viene fatta dal dottorando d'accordo con i propri tutor. Il titolo è quindi approvato definitivamente dal Collegio dei docenti congiunto.
- (3) I dottorandi di competenza della Universität Bayreuth devono redigere la tesi in lingua tedesca. I dottorandi di competenza dell'Università degli Studi di Verona devono redigere la tesi in lingua italiana. In ogni caso, la tesi dovrà essere corredata da una sintesi redatta nella lingua del paese straniero partner dello scambio e in inglese.
- (4) Previa autorizzazione dei tutor del dottorando, del Preside della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth e del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali dell'Università degli Studi di Verona, la tesi può essere redatta anche nella lingua dell'altra Università partner ovvero in lingua inglese, francese o spagnola. In questo caso la tesi dovrà essere corredata da una sintesi dettagliata redatta nella lingua dell'Università di competenza del dottorando nonché nella lingua dell'altra Università partner qualora questa non sia la lingua principale di redazione dell'elaborato.

Art. 10 Attività di tutorato

- (1) Nello svolgimento della ricerca e nella preparazione della tesi, ciascun dottorando è guidato da due tutor, uno per ciascuna delle due Università parti della presente Convenzione, i quali accettano di seguire il dottorando per tutto il corso del dottorato.
- (2) Il tutor di parte italiana è individuato dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca locale tra i docenti facenti parte del Collegio stesso. Ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo, i due tutor svolgono anche i ruoli di primo relatore e di secondo relatore della tesi. Primo relatore è il tutor designato della Università di competenza del dottorando. Per dottorandi di competenza della Universität Bayreuth il rapporto tra il tutor e il dottorando viene definito dal § 7 della Promotionsordnung (Allegato 1).

Art. 11 Ammissione all'esame per il conseguimento del titolo

- (1) Ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo, il dottorando deve presentare la tesi di dottorato, entro tre anni dalla sua ammissione al dottorato, all'organo dell'Università di propria competenza a ciò competente per il dottorato locale. Il termine non può in nessun caso essere prorogato.
- (2) Per i dottorandi di parte tedesca, il procedimento di ammissione all'esame è regolato dal § 25 in combinazione con i §§ 8 e 9 della Promotionsordnung (Allegato 1). Il Preside della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät individua il primo relatore e il secondo relatore. Il primo relatore e secondo relatore della tesi devono essere i tutor di parte italiana e di parte tedesca del dottorando. Il tutor di parte italiana è chiamato anch'egli a formulare un giudizio scritto sulla tesi contenente l'indicazione del voto proposto e la richiesta che la tesi sia accolta o respinta ai sensi del § 12 della Promotionsordnung (Allegato 1). Al fini del computo del triennio di cui al comma 1 si tiene conto, se del caso, di quanto deciso dal Collegio dei docenti congiunto ai sensi dell'art. 9, comma 1.
- (3) Per i dottorandi di parte italiana, al termine del triennio, il Collegio dei docenti del dottorato provvede ad acquisire il giudizio scritto dei tutor del dottorando e, sulla base di essi, decide sull'ammissione della tesi alla procedura di valutazione esterna prevista dall'art. 17 del Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca. Tale procedura prevede la nomina di due revisori esterni all'Università di Verona e all'istituzione partner della presente Convenzione che hanno il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone l'ammissione alla discussione pubblica per il conseguimento del titolo o il rinvio dell'esame, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. Se, a giudizio dei revisori, la tesi necessita di sostanziali integrazioni o correzioni, il candidato non è ammesso all'esame finale che viene posticipato per un massimo di sei mesi durante i quali il dottorando sarà tenuto a modificare il proprio elaborato alla luce dei commenti e delle osservazioni fatte dai revisori. Ai fini della presente convenzione, la nomina dei revisori esterni è di competenza del Collegio dei docenti congiunto. Trascorso tale periodo la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori, viene in ogni caso ammessa alla discussione. Per i profili non regolati dalla presente Convenzione, si applica il Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Verona.
- (4) La procedura di valutazione esterna contemplata dal comma 3 del presente articolo è obbligatoria e si applica anche ai dottorandi di competenza della Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth. Anche in questo caso i revisori esterni sono nominati dal collegio dei docenti congiunto.
- (5) Se il candidato è ammesso all'esame finale, l'Università presso la quale la tesi è stata presentata ne dà immediata comunicazione all'Università partner.
- (6) Se la tesi è stata respinta da una delle due Università, oppure è stata accettata presso una delle due Università ma l'Università straniera ha negato il proprio assenso alla prosecuzione della procedura, il procedimento di dottorato congiunto si estingue. Il procedimento di dottorato può tuttavia proseguire secondo le regole generali contenute nei regolamenti di dottorato locale di ciascun Ateneo.
- (7) Una tesi che sia già stata presentata presso una delle Università parti della Convenzione e ivi accettata o respinta, non può essere presentata nuovamente presso l'altra Università parte della Convenzione.

Art. 12 Esame per il conseguimento del titolo

- (1) L'esame finale per il conseguimento del titolo è orale e ha luogo presso l'Università di competenza di ciascun dottorando.
- (2) Presso la Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth, ha luogo ai sensi dei §§ 26-28 della Promotionsordnung (**Allegato 1**). I membri italiani della Commissione esaminatrice possono condurre il colloquio, in accordo con la Commissione esaminatrice, in lingua italiana.
- (3) Presso l'Università degli Studi di Verona, l'esame per il conseguimento del titolo ha luogo ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento del dottorato di ricerca (Allegato 2). La Commissione esaminatrice è costituita secondo le modalità previste nella presente Convenzione. In particolare, la Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore su proposta formulata dal Collegio dei docenti locale sentito il parere del Collegio dei docenti congiunto ed è composta da quattro membri. Tre membri sono scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo. esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui il dottorato si riferisce, due dei quali devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato e non essere componenti del Collegio dei docenti locale e congiunto. Come quarto membro è designato il relatore di parte tedesca del dottorando ovvero un altro Professore di ruolo della Rechts- und Wirtschafswissenschaftlichen Fakultät della Universität Bayreuth nominato dal Preside di quest'ultima in sostituzione del relatore di parte tedesca. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del colloquio ed esprime altresì una valutazione sintetica secondo la seguente scala: insuffizienter (insufficiente), rite (sufficiente), satis bene (abbastanza buono), cum laude (buono), magna cum laude (molto buono), summa cum laude (ottimo).
- (4) Se l'esito dell'esame orale è giudicato insufficiente, il procedimento del percorso dottorale congiunto si estingue. La tesi respinta presso una Università contraente non può essere nuovamente presentata presso l'altra Università partner.

Art. 13 Deposito, stampa e pubblicazione della tesi di dottorato

- (1) Il deposito, la stampa e l'eventuale pubblicazione delle tesi di dottorato sono regolati dalle norme contenute nei regolamenti di dottorato vigenti nella Università di competenza per il dottorando. Dopo l'esame per il conseguimento del titolo, il dottorando iscritto al percorso dottorale congiunto curerà il deposito di 15 esemplari cartacei della tesi presso l'Università di Bayreuth in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Dottorato vigente. Il dottorando deve inoltre inviare all'Universität Bayreuth la tesi in formato informatico perché sia pubblicata sulla pagina epub della Universität Bayreuth (https://epub.uni-bayreuth.de/).
- (2) All'Università degli Studi di Verona i dottorandi dovranno depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (U-GOV), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi. La tesi sarà resa pubblica entro 30 giorni dalla discussione salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione. Non è richiesto il deposito di esemplari cartacei della tesi di dottorato.

Art. 14 Valore legale del titolo e modalità del rilascio

Al dottorando che abbia concluso il dottorato con esito positivo è rilasciato un doppio titolo da parte delle due Università Parti della Convenzione. Il rilascio di ciascun titolo, italiano e tedesco, è subordinato all'adempimento delle formalità prescritte dalla rispettiva Università e

può dunque avvenire anche in tempi diversi. Su entrambi i titoli, che hanno pieno valore legale, è specificato che il dottorato è stato realizzato in cooperazione con l'altra Università parte della presente Convenzione.

Art. 15 Spese di mobilità e altre spese

- (1) Per lo svolgimento del dottorato, le Parti si impegnano ad utilizzare e a mettere a disposizione dei dottorandi e dei docenti le attrezzature già esistenti presso le rispettive sedi, senza oneri ulteriori. Per questi casi si potrà, in particolare, ricorrere ai fondi disponibili nel quadro dell'accordo Erasmus.
- (2) Le due Parti si impegnano a contribuire, secondo principi di reciprocità ad equo trattamento, alle spese per la mobilità dei docenti che partecipano alle procedure di esame previste dal presente accordo e alle riunioni del Collegio dei docenti congiunto.
- (3) In particolare, le spese di viaggio e di missione ricadranno sull'istituzione universitaria inviante, mentre quelle di vitto e alloggio saranno a carico dell'Università ospitante. Le due Parti possono destinare a tale scopo i fondi già disponibili o che saranno loro assegnati in futuro per il finanziamento degli scambi di docenti nell'ambito di programmi internazionali di mobilità. L'Università di origine dell'Università ospitante sosterranno le spese per la realizzazione della attività previste imputandole al budget delle strutture interessate allo scambio (Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca, Scuola/Corso di Dottorato). Ciascuna Università è inoltre libera di destinare a tale scopo eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti da organi statali competenti o da terzi, anche in sostituzione dei sopra menzionati.

Art. 16 Erogazione di borse di studio o indennità

- (1) Ogni Università partner è libera, nei limiti delle proprie diponibilità di bilancio, di erogare borse di studio in favore dei candidati che sono stati ammessi secondo le procedure di selezione di cui all'art. 6 ovvero di chiamarli a ricoprire posti d'impiego eventualmente disponibili.
- (2) Per ciascun ciclo attivato, il Collegio Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali, può deliberare di riservare a bando per il percorso dottorale congiunto una borsa di studio di durata triennale scelta tra quelle che, nel ciclo in questione, sono annualmente assegnate dall'Ateneo al Dottorato medesimo.
- (3) L'importo e le modalità di pagamento della borsa sono regolati dal Regolamento del Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 17 Durata della Convenzione

- (1) La Convenzione ha ad oggetto l'organizzazione di cinque cicli di dottorato con decorrenza dall'a.a. 2020/2021.
- (2) All'inizio del quinto ciclo (a.a. 2024/2025) la Convenzione potrà essere rinnovata mediante la stipula di ulteriore Convenzione scritta tra le Parti. In caso di rinnovo, la Convenzione dovrà essere rivista e ridefinita dalle Parti alla luce dei risultati ottenuti.
- (3) La Convenzione è immediatamente esecutiva all'atto della firma di entrambe le Parti.